

## VANTAGGI PER CHI UTILIZZA L'ALCOOLTEST MONOUSO FIALA CEC O CEC1

L'alcooltest CEC1 e CEC (**brevetto unico al mondo**) è stato sperimentato della Polizia Stradale-Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno in tutti i compartimenti d'Italia, con risultati positivi e soddisfacenti alle caratteristiche chimico/fisiche e metrologiche dichiarate. Nota Ministeriale n. 300/A/2/33366/144/4/20 del 15/6/2004 – n. 300/A/2/32253/144/FD del 29/3/2004 - nota n. 300/A/2/45882/144/FD del 29/3/2004.

### Caratteristiche Primarie:

- ✓ tolleranza metrologica: 3% - precisione risultati 95%;
- ✓ assenza di cromo o sostanze cancerogene (biodegradabilità);
- ✓ velocità di reazione max. 2 minuti (10/15 sec. se rileva un valore sopra 0.5);
- ✓ riservatezza (non invasività e possibilità di gestione in completa autonomia da parte dell'utente);
- ✓ possibilità di fare una pausa di 5 sec. per riprendere fiato nell'espiazione;
- ✓ lettura facilitata del viraggio colore dal bianco candido al rosa (anche in notturna);
- ✓ facilità di smaltimento;
- ✓ ricezione e reazione diretta dell'espirato senza dispersione del contenuto di probabile presenza di etanolo;
- ✓ indicazione del grado di alcoolemia;
- ✓ conservazione del viraggio colore entro 6 mesi e oltre (prova qualitativa per presenza di alcool);
- ✓ supporto all'operato dell'Agente nel metodo sintomatico;
- ✓ costo limitatissimo: di poco superiore a quello di un boccaglio per etilometro;
- ✓ consegna in 15 gg (30 gg per quantitativi superiori a 100.000 test);
- ✓ assistenza gratuita e continua.
- ✓

## VANTAGGI UTILIZZANDO IL MONOUSO A SUPPORTO DELL'ETILOMETRO MKIII7110 DRAGER PER LA PRIMA FASE DI SCREENING:

- ✓ n° 60 test in un'ora con 2 agenti;
- ✓ abbattimento dei tempi morti (accensione, prima prova, ecc.);
- ✓ abbattimento del rischio di contagio rispetto a precursori elettronici;
- ✓ immediato accesso alla prova con etilometro probatorio (non obbligatorietà della presenza del legale, trattandosi di caratteristica non probatoria);
- ✓ risparmio del boccaglio dell'etilometro;
- ✓ allungamento della vita dell'etilometro;
- ✓ risparmio dei tempi di servizio per numero di controlli effettuati dall'Agente.

L'alcooltest monouso Fiala CEC fa risparmiare tempo ed evita i rischi di trasmissione di malattie virali.

L'accertamento con etilometro può essere disposto legittimamente nei casi tassativamente indicati dall'articolo 186 e cioè quando il soggetto sia stato sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi o alle prove che abbiano fornito risultato positivo; dette procedure di accertamento preventivo sono state regolamentate dal Ministero, Circolare Ministeriale del 29/12/2006 n.300/A/1/42175/109/42 C.S. ART.186 E 187, ovvero, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente è in stato di ebbrezza (sintomatico); oppure quando sia stato coinvolto in un sinistro stradale e infine, sempre in questa evenienza, quando sia stato trasportato in ospedale per accertamenti medici a seguito di sinistro. Inoltre l'utente non potrà più sottrarsi al controllo preventivo fatto con gli alcooltest di screening, anche nel caso in cui esso non sia colto in stato di ebbrezza.


Nel caso di un controllo attraverso l'alcooltest Fiala CEC o CEC1 non invasivo o similare non è necessario eleggere il domicilio del legale.

## VANTAGGI UTILIZZANDO L'ALCOOLTEST MONOUSO RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE

L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO PRECURSORE SCREENING ALCOOLTEST MONOUSO NON INVASIVO PER L'ACCERTAMENTO PREVENTIVO DELL'ABUSO DI ALCOOL RISOLVE IL PROBLEMA DELL'OBBLIGO DI ATTENDERE L'ARRIVO DEL LEGALE PRIMA DI EFFETTUARE IL CONTROLLO

Con il termine "non invasivo" si intende che l'alcooltest deve avere caratteristiche chimico/fisiche non pericolose per l'uomo e per l'ambiente, in particolare:

- non deve contenere sostanze cancerogene e, nel caso del monouso, reagenti o elementi al cromo e comunque in linea con la Direttiva 67/548/CEE pubblicata nella GU/CEE n. L. 381/10 del 31/12/94 della classificazione di sostanze pericolose (Commissione Europea REAC 2009/2010);
- deve essere igienicamente protetto, non invasivo e riservato (gestibile dall'utente).



I precursori elettronici portatili devono essere muniti di un boccaglio omologato che distanzi di almeno 15 cm la bocca dell'utente dalla mano dell'operatore per evitare il pericolo di contagio di malattie respiratorie.

Si ricorda che la Cass. pen. sez. V, 27 maggio 1996 n. 5276 ha precisato che: "In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354 terzo comma c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento senza che abbia diritto di preventivo avviso e per effetto dell'art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa sanabile se non eccipita tempestivamente ovvero se non determinante una effettiva diminuzione della possibilità di difesa."

In tutti i casi si tratta di accertamento urgente (irripetibile) sulla persona ex art 354 cpp e come tale soggetto alle garanzie previste per gli atti c.d. a sorpresa o urgenti, vale a dire che vi è l'obbligo di avvertire l'interessato che può farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che vi sia alcun obbligo di attenderlo sul posto, ostando a ciò i motivi di urgenza della ricerca della prova, stante la sua alterabilità nel tempo (per questo è irripetibile).

L'accertamento con etilometro può essere disposto legittimamente nei casi tassativamente indicati dall'articolo 186 e cioè quando il soggetto sia stato sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi o alle prove che abbiano fornito risultato positivo; dette procedure di accertamento preventivo sono state regolamentate dal Ministero, Circolare Ministeriale del 29/12/2006 n°300/A/1/42175/109/42 C.S. ART.186 E 187 . ovvero, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente è in stato di ebbrezza (sintomatico); oppure quando sia stato coinvolto in un sinistro stradale e infine, sempre in questa evenienza, quando sia stato trasportato in ospedale per accertamenti medici a seguito di sinistro. Inoltre l'utente non potrà più sottrarsi al controllo preventivo fatto con gli alcooltest di screening , anche nel caso che egli non evidenzi uno stato di ebbrezza.

Nel caso di un controllo attraverso l'alcooltest Fiala CEC o CEC1 non invasivo o similare non è necessario eleggere il domicilio del legale.

La Fiala CEC non contiene cromo o sostanze di pericolose di categoria CA 1 o 2 ritenute a rischio di cancerogenità e mutagenicità, a differenza degli altri alcooltest monouso che contengono cromo. Gli alcooltest al cromo si riconoscono dal reagente di colore giallo che vira in colore verdino in presenza alcool sotto forma di etanolo.